



23.404

Iniziativa parlamentare Indennità di rincaro sulle retribuzioni e sulle indennità dei parlamentari

Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati

del 17 maggio 2023

Onorevoli colleghi,

con il presente rapporto vi sottoponiamo un progetto di ordinanza dell'Assemblea federale concernente la compensazione del rincaro sulle retribuzioni e sulle indennità dei parlamentari.

Con 4 voti contro 2, l'Ufficio del Consiglio degli Stati vi propone di approvare il progetto allegato.

Una minoranza (Salzmann, Caroni) propone di non compensare il rincaro.

5 maggio 2023

In nome dell'Ufficio:

La presidente, Brigitte Häberli-Koller

Rapporto

1 Genesi del progetto

L'articolo 14 capoverso 2 della legge del 18 marzo 1988¹ sulle indennità parlamentari (LI) dispone che all'inizio di ogni periodo di legislatura del Consiglio nazionale è versata un'adeguata indennità di rincarato sulle retribuzioni, sulle indennità e sui contributi. La legge prevede questo adeguamento periodico al rincarato per evitare che i parlamentari subiscano perdite di guadagno oppure che le spese non siano più rimborsate in modo adeguato a seguito del rincarato. Le retribuzioni, le indennità e i contributi non sono stati adeguati al rincarato almeno dal 2012 (vedi tabella al capitolo 3).

In vista dell'imminente cambio di legislatura, la Delegazione amministrativa ha proposto all'Ufficio del Consiglio degli Stati di depositare un'iniziativa commissionale e di presentare le opportune modifiche all'Assemblea federale.

Il 27 febbraio 2023, con 5 voti contro 1, l'Ufficio del Consiglio degli Stati ha deciso di depositare un'iniziativa parlamentare dal tenore seguente: «Conformemente all'articolo 14 capoverso 2 della legge sulle indennità parlamentari, un progetto di ordinanza è sottoposto all'Assemblea federale al fine di adeguare opportunamente al rincarato le retribuzioni, le indennità e i contributi corrisposti ai parlamentari».

Il 2 marzo 2023, con 10 voti contro 3 e 0 astensioni, l'Ufficio del Consiglio nazionale si è dichiarato favorevole alla proposta di elaborazione di un progetto.

Il 5 maggio 2023 la maggioranza dell'Ufficio si è espressa a favore dell'adozione del presente progetto. La minoranza propone di rinunciare alla compensazione del rincarato poiché il Parlamento dovrebbe dare l'esempio a fronte dell'attuale situazione politico-finanziaria e non dovrebbe generare ulteriori uscite a suo favore.

La maggioranza è favorevole perché la LI dispone che all'inizio di ogni periodo di legislatura del Consiglio nazionale sia adeguata la compensazione del rincarato. Si tratta pertanto di un obbligo legale volto a evitare che i parlamentari subiscano, a causa del rincarato, una riduzione delle indennità per il lavoro effettuato nel quadro del loro mandato. Rinunciando sulla base dell'attuale situazione delle finanze federali si invierebbe un falso segnale per i salari in Svizzera. Il lavoro dei parlamentari nel quadro del loro mandato non deve essere considerato meno meritevole di indennizzo rispetto ad altre attività remunerate o alle rendite di vecchiaia. Per esprimere tale parità di trattamento, la maggioranza propone quindi per i parlamentari di non compensare totalmente il rincarato del 3,2 per cento maturato dal 2012, ma di applicare la stessa compensazione del rincarato accordata agli impiegati federali e ai beneficiari di rendite AVS e AI nel 2023, ovvero il 2,5 per cento.

¹ RS 171.21

2 Punti essenziali del progetto

Il progetto di ordinanza concernente la compensazione del rincaro sulle retribuzioni e sulle indennità dei parlamentari prevede di adeguare opportunamente al rincaro le retribuzioni, le indennità e i contributi corrisposti ai parlamentari. Per il calcolo dell'adeguamento si è considerata un'indennità di rincaro del 2,5 per cento, sulla base del rincaro applicato per il 2023 alle rendite AVS e AI nonché agli stipendi del personale federale.

3 Commento

Dal 2012 non sono state adeguate al rincaro le seguenti retribuzioni e indennità: retribuzione annua, indennità annua, diaria, indennità per il pernottamento, indennità per il vitto, indennità di percorso, indennità per vitto e pernottamento all'estero, assegno di presidenza e assegno di vicepresidenza. I contributi ai gruppi parlamentari non sono stati adeguati al rincaro dal 2010.

Dall'ultima modifica fino a dicembre 2022, l'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è stato rispettivamente del 3,2 per cento e del 3,1 per cento.

La seguente panoramica mostra le singole retribuzioni e indennità con la rispettiva evoluzione al rincaro del 2,5 per cento e l'adeguamento proposto incluso nel progetto di ordinanza.

Tipo di indennità	Ultimo adeguamento	Valore attuale CHF	Rincaro in %	Rincaro nominale CHF	Valore corretto CHF	Aumento CHF	Proposta CHF
Retribuzione annua (art. 2 LI)	2012	26 000	2,50 %	650,00	26 650	650	26 650
Indennità annua (art. 3a LI)	2012	33 000	2,50 %	825,00	33 825	850	33 850
Diaria (art. 3 cpv 1 LI)	2012	440	2,50 %	11,00	451	10	450
Indennità di pernottamento (art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari)	2012	180	2,50 %	4,50	185	5	185
Indennità per il vitto (art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari)	2012	115	2,50 %	2,88	118	3	118
Indennità per vitto e pernottamento all'estero (art. 3 cpv. 3 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari)	2012	395	2,50 %	9,88	405	10	405

Tipo di indennità	Ultimo adeguamento	Valore attuale CHF	Rincaro in %	Rincaro nominale CHF	Valore corretto CHF	Aumento CHF	Proposta CHF
Indennità di percorso (art. 6 cpv. 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari)	2012	22,50	2,50 %	0,56	23,06	0,5	23,00
Assegno di presidenza (art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari)	2012	44 000	2,50 %	1100,00	45 100	1000	45 000
Assegno di vicepresidenza (art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari)	2012	11 000	2,50 %	275,00	11 275	300	11 300
Contributi ai gruppi parlamentari, contributo di base (art. 10 cpv. 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari)	2010	144 500	2,50 %	3612,50	148 113	3500	148 000
Contributi ai gruppi parlamentari, contributo per membro (art. 10 cpv. 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari)	2010	26 800	2,50 %	670,00	27 470	700	27 500

Il seguente elenco fornisce, a titolo comparativo, una panoramica sulla compensazione del rincaro concessa alle rendite AVS e agli stipendi del personale federale nello stesso periodo:

Anno	Compensazione del rincaro concessa	
	Rendite AVS	Stipendi del personale federale
2012		0,4 %
2013	0,9 %	
2014		
2015	0,4 %	0,1 %
2016		
2017		
2018		0,6 %
2019	0,8 %	0,9 %

Anno	Compensazione del rincaro concessa	
	Rendite AVS	Stipendi del personale federale
2020		0,5 %
2021	0,8 %	
2022		0,5 %
2023	2,5 %	2,5 %

4 Ripercussioni finanziarie

La compensazione del rincaro sulle retribuzioni e sulle indennità dei parlamentari comporta spese supplementari annue di circa 1,3 milioni di franchi.

5 Basi giuridiche

L'ordinanza concernente la compensazione del rincaro sulle retribuzioni e sulle indennità dei parlamentari si fonda sull'articolo 14 capoverso 2 LI.

